

# ALLEGATO "A1"

***"Progetto di coltivazione e valutazione di impatto ambientale della cava in località Mezza Luna nel Comune di Cavour (TO)"***

***COMUNE DI CAVOUR (TO)***

**PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED  
IL RECUPERO AMBIENTALE**

**PROPONENTE: CAVE GALLO S.r.l.**

## **0. ELABORATI PROGETTUALI**

Fanno complessivamente parte integrante del progetto i seguenti elaborati:

### **Relazioni progettuali**

- Elenco autorizzazioni e pareri da acquisire (marzo 2008)
- Allegato A. Relazione tecnica e descrittiva (marzo 2008)
- Allegato B. Sintesi in linguaggio non tecnico (marzo 2008)
- Allegato C. Allegati amministrativi (marzo 2008)
- Allegato D. Relazione descrittiva e tecnica integrativa (marzo 2009)
- Allegato E. Precisazioni a seguito della seconda Conferenza dei Servizi (giugno 2009)
- Allegato F. Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. 117/2008 (giugno 2009)
- Documentazione previsionale di impatto acustico (aprile 2008 + gennaio 2009)
- Piano di gestione delle terre e rocce da scavo. Interventi in area D 6.9 DE 6.1 – Comune di Pinerolo (marzo 2009)
- Piano di gestione delle terre e rocce da scavo. Area di intervento Osasco Via Pinerolo snc - Comune di Osasco (marzo 2009)

### **Tavole**

- Tavola 1: Planimetria di inquadramento e viabilità (marzo 2008)
- Tavola 16: Planimetria catastale integrativa (gennaio 2009)
- Tavola 3: Planimetria di rilievo estesa al Torrente Pellice (marzo 2008)
- Tavola 4: Planimetria stato attuale (marzo 2008)
- Tavola 17: Planimetria fondo scavo I lotto e traccia piste interne ai 2 lotti (gennaio 2009)
- Tavola 18: Planimetria di recupero I lotto e traccia pista di cantiere II lotto (gennaio 2009)
- Tavola 7: Planimetria fondo scavo II lotto (marzo 2008)
- Tavola 8: Planimetria di recupero II lotto (marzo 2008)
- Tavola 9: Sezioni 1-2-3-4-5-6 stato attuale, fondo scavo e recupero ambientale (marzo 2008)
- Tavola 19: Sezioni 1-3 stato attuale, fondo scavo e recupero ambientale integrative (marzo 2008)
- Tavola 10: Inquadramento geologico, geomorfologico, dinamica fluviale e dissesti (marzo 2008)
- Tavola 11: Planimetria geologico-morfologica e idrogeologica di dettaglio (marzo 2008)
- Tavola 12: Sezioni litostratigrafiche 1-3-4-6 (marzo 2008)
- Tavola 13: Carta d'uso del suolo (marzo 2008)
- Tavola 14: Carta delle unità ecosistemiche (marzo 2008)
- Tavola 15: Sezioni tipo recupero agricolo ed eco-naturalistico a fine coltivazione (marzo 2008)
- Tavola 20: Carta della dinamica fluviale evento alluvionale 2008. Carta idrogeologica generale. Analisi dei sedimenti (gennaio 2009)
- Tavola 21: Planimetria viabilità con indicazione delle aree di incrocio di 2 mezzi pesanti (maggio 2009)
- Tavola 22: Particolare dell'incrocio tra la via Pellosa e la pista interna del lotto e la Strada Provinciale n. 152 di Zucchea (maggio 2009)
- Tavola 23: Planimetria fondo scavo I lotto con traccia canalette perimetrali e area di stoccaggio materiale di riempimento (giugno 2009)

## PRESCRIZIONI PRIMA DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1. Prima del rilascio Autorizzazione Comunale ex l.r. 69/78 siano inoltrate al Competente Servizio Esercizio Viabilità sia l'istanza di concessione sia la successiva pratica riguardante l'esecuzione dei lavori, in quanto i restringimenti della carreggiata che modificano e/o interrompono la circolazione stradale, richiedono uno specifico provvedimento volto a disciplinare la circolazione stessa nei pressi del cantiere. Deve essere infatti acquisita, dal Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino, apposita autorizzazione per realizzare gli innesti all'area di cava dalla strada provinciale SP 152. Prima dell'inizio dei lavori di cava sia realizzato l'accesso in conformità con l'autorizzazione del Servizio Viabilità sopra citata.
2. Venga fornita una stima degli interventi di recupero ambientale (superfici totali, superfici da inerbire) da mettere in atto sull'area del lotto 1, stralciata a seguito del parere n. 37227 del 04.09.2008 di AIPO ed utilizzata come area di deposito temporaneo dei materiali di riempimento (T&R da scavo). Tali dati dovranno essere comunicati dal Proponente al Comune di Cavour e, per conoscenza, al Servizio VIA della Provincia di Torino, che li utilizzeranno per integrare la fidejussione di cui **al punto 48**.
3. In base ai risultati della valutazione previsionale acustica, è stata prevista la realizzazione, a ridosso del recettore sensibile limitrofo al lotto 2, denominato P1, di un terrapieno di spessore minimo di 1 m con altezza pari a 5 m, al fine di attenuare la potenza sonora e di ricondurre le emissioni sonore dell'attività entro i limiti di conformità della normativa. Tale terrapieno è stato tuttavia successivamente definito, nelle integrazioni progettuali, come "...area di stoccaggio del terreno vegetale con un'altezza massima di 3 m...". Pertanto, dovrà essere chiarito, o da un punto di vista progettuale o in merito ad una valutazione acustica, la necessaria altezza del rilevato e i materiali con cui lo stesso dovrà essere realizzato.

## PRESCRIZIONI PRIMA DELL'INIZIO DELLA COLTIVAZIONE

4. Prima dell'inizio della coltivazione siano realizzati e ultimati i seguenti lavori preliminari: sistemazione della viabilità di accesso, secondo quanto previsto in progetto e secondo quanto autorizzato dal Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino, tenendo presente le indicazioni già esplicitate sulla nuova ipotesi progettuale:
  - accesso al lotto 1: il nuovo accesso dovrà essere predisposto in modo tale da consentire l'uscita sulla S.P. 152 unicamente a destra. E' vietato l'attraversamento della S.P. dal lotto 1 al lotto 2;
  - accesso al lotto 2: l'accesso dovrà essere migliorato in modo tale da consentire l'entrata dalla S.P. 152 sulla strada comunale "Pellosa" unicamente in destra. Inoltre l'attuale incrocio a Sud, tra la S.P. 153 e la strada comunale "Pellosa" dovrà essere sufficientemente ampliato per migliorare la sicurezza dell'eventuale uscita dalla strada comunale sulla S.P. 153 e dell'eventuale entrata dalla S.P. 153 sulla strada comunale
  - tutti gli accessi, a partire dal ciglio delle strade provinciali interessate, dovranno essere bitumati per una lunghezza di 50 m; inoltre si dovrà provvedere all'esecuzione della segnaletica orizzontale ed alla posa della segnaletica verticale secondo quanto stabilito dal vigente codice della strada
5. L'Amministrazione comunale verifichi la congruità della viabilità realizzata secondo la normativa vigente in materia.

## PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

6. L'Autorizzazione Comunale ai sensi della l.r. 69/78 dovrà essere rilasciata per un periodo massimo di **5 anni**.
7. L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Cavour richiesti dalla Ditta istante e indicati nella Tavola 16- marzo 2008.
8. L'area di cava sia recintata ove possibile e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del D.P.R. n.128/1959.

9. Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art.891 del Codice Civile.
10. Il ciglio superiore degli scavi sia mantenuto ad una distanza non inferiore a 20 m dalla S.P. 152, salvo specifiche deroghe ai sensi dell'art. 104 D.P.R. n.128/1959.
11. Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 6 ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo, entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino e alle Amministrazioni Comunali, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo.
12. Nessun lavoro di coltivazione dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta; in ogni caso la massima profondità dello scavo dovrà essere mantenuta almeno 1 m al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica.

## **PRESCRIZIONI TECNICHE**

13. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale.
14. La coltivazione sia attuata procedendo per strisce successive nel rispetto delle distanze di salvaguardia e dei lotti previsti in progetto; la scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di riempimento devono procedere per fasi successive, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale.
15. La volumetria massima estratta non superi i 347.347 m<sup>3</sup> o, in alternativa, i 404.893 m<sup>3</sup> in caso di scavo in deroga ex D.P.R.128/59.
16. Anche a seguito dell'entrata in vigore, in data 30.06.2009, del nuovo D.M. 14.01.2008 sulle norme tecniche per le costruzioni, le scarpate durante la coltivazione dovranno presentare inclinazione non superiore a 45° sessagesimali e dovranno essere realizzate con materiale in posto, senza riporto di materiali rimaneggiati.
17. nel corso della coltivazione del lotto 1 siano effettuate misurazioni del livello piezometrico, reiterate soprattutto nei periodi piovosi, in corrispondenza dei punti di misura utilizzati nel corso della progettazione per verificare che il fondo scavo del lotto 2 permanga al di sopra di 1 m della massima escursione della superficie piezometrica, ovvero della minima soggiacenza della falda.
18. Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante opportune canalette di raccolta, al fine anche di impedirne il ruscellamento all'interno dell'area di cava, dove lo strato di terreno filtrante risulterà ridotto.
19. Sia mantenuta l'efficienza del recettore finale di raccolta delle acque di scolo, inoltre dovrà essere garantita la funzionalità irrigua durante e dopo la coltivazione nei confronti dei fondi circostanti;
20. Venga impiegata, ai fini dell'attività estrattiva, la viabilità di accesso individuata nelle tavole n. 21 e 22 – maggio 2009;
21. In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. n.128/1959.
22. Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento.
23. La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere.
24. La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato (Allegato F- giugno 2009) e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008.

25. In particolare lo stoccaggio del terreno vegetale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
- essere effettuato sulle aree individuate in planimetria (Tavole 17-18 gennaio 2009 e 23- giugno 2009) di 1.400 m<sup>2</sup> per il lotto 1 e 2.900 m<sup>2</sup> per il lotto 2;
  - avvenire in cumuli di altezza massima di 3 m e inclinazione massima di 35°;
  - dovrà essere previsto un cordolo alla base dei cumuli per la raccolta delle acque ruscellanti;
  - sui cumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive e periodiche bagnature.
26. Venga eseguita una caratterizzazione analitica, ai sensi dell'Allegato V Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sui limi di lavaggio in occasione di ogni svuotamento delle vasche di sedimentazione.
27. I materiali necessari al riempimento siano accantonati temporaneamente, in caso di necessità, esclusivamente nelle aree individuate nella Tavola 23- giugno 2009; e dovrà comunque essere di durata inferiore a 1 anno. In particolare tale stoccaggio dovrà avvenire in cumuli di altezza massima di 3 m e inclinazione massima di 30°.
28. Il riempimento con terre e rocce da scavo, previsto in progetto, dovrà essere effettuato nel rispetto previsto dall'art.186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
29. Per il riempimento dello scavo si dovrà procedere dal basso verso l'alto, fino alle quote e secondo le modalità previste in progetto, con granulometrie decrescenti al fine di ottenere una struttura idonea per il riporto del terreno vegetale ed il successivo riutilizzo.
30. L'utilizzo di terre e rocce da scavo ai fini del riempimento della cava potrà essere effettuato solo con materiali che posseggano i requisiti previsti dal vigente art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. In particolare, nell'ambito di ogni intervento edilizio da cui si produrranno terre e rocce da scavo, è necessario che il proponente o l'appaltatore presentino al Comune territorialmente competente tutte le informazioni previste dall'art. 186 del D.Lgs. 152/06, indicando come sito di destinazione quello della cava in esame.
31. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 186 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. i piani di gestione delle T&R da scavo dovranno essere presentati all'autorità competente, nel caso specifico i Comuni di Osasco e Pinerolo, prima della loro produzione e, conseguentemente, i requisiti sull'utilizzabilità verificati prima che vengano eseguite le operazioni di escavazione. I suddetti Comuni dovranno, pertanto, verificare il rispetto delle specifiche CSC definite nell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel caso in esame, per i terreni ad uso "agricolo", valgono ancora i limiti imposti dalla deliberazione Consiglio del regionale n. 1005-4351 dell' 8 marzo 1995 "Linee guida per interventi di bonifica di terreni contaminati".
32. Resta inteso che le terre e rocce da scavo che non soddisfano tutti i requisiti indicati dall'art. 186 del D.Lgs. 152/06 sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
33. E' fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali, anche sulla base delle risultanze delle eventuali verifiche di compatibilità dei Piani Regolatori Generali con il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in riferimento all'art. 18 delle "Norme di Attuazione" del PAI e alla D.G.R. n. 1-8753 del 18.03.03.
34. Il terrapieno di contenimento degli effetti acustici nei confronti dell'edificio residenziale che rappresenta il recettore sensibile P1 nei pressi del lotto 2, dovrà essere realizzato, a seguito delle specificazioni di cui al **punto 3**, come prima opera del lotto 2.
35. Rispettare quanto richiesto dal parere prot. n. 37227 del 04.09.2008 di AIPO, come peraltro già previsto negli elaborati progettuali:
- a) l'area compresa tra la strada provinciale e la linea di fascia B (in parte naturale e in parte di progetto) sia stralciata dal piano degli interventi previsti
  - b) venga rispettata una fascia di rispetto di almeno 50 m rispetto alla fascia B di progetto lato fiume al fine di non precludere e/o condizionare in modo sostanziale la realizzazione delle opere idrauliche previste nella pianificazione di bacino

Restano vietati:

- formazioni di accessi permanenti all'alveo

- depositi permanenti in alveo o in prossimità dello stesso di materiali di risulta con modifica dell'altimetria dei luoghi e delle sponde
- asportazione di materiale litoide d'alveo

Nel sopramenzionato parere è, inoltre, indicato che resta comunque esclusa ogni responsabilità, dell'Amministrazione concedente, in ordine ad eventuali danni conseguenti agli interventi in progetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico del richiedente. Il nulla osta rilasciato da AIPO non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di Autorità Regionale, Provinciale e Comunale, con particolare riguardo alla normativa di salvaguardia ambientale ed antiinquinamento, nonché del P.A.I.. E' a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., svincolando AIPO da qualunque responsabilità in merito ai danni conseguenti alle piene del corso d'acqua. Pertanto la Ditta esecutrice dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti idrometrici relativi agli eventi meteorici, provvedendo al monitoraggio continuo dei livelli stessi in corrispondenza del cantiere ed adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione civile. In particolare in caso di piena occorrerà evacuare prontamente tutto il personale del cantiere e rimuovere tutte quelle attrezzature e manufatti che possano costituire ostacolo al libero deflusso delle acque. L'autorizzazione si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono all'Ente gestore del Demanio, salvo i diritti a terzi, e salvo i dispositivi di cui al D.Lgs. 490/99, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni ricorso o pretesa da chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa. AIPO si riserva la facoltà di ordinare modifiche nell'esecuzione dei lavori, nel caso in cui per sopravvenute variazioni delle condizioni del corso d'acqua, le stesse siano giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dello stesso. Parimenti AIPO si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la presente a semplice discrezione dell'Amministrazione.

## **PRESCRIZIONI PER IL RECUPERO AMBIENTALE**

- 36.** La coltre di terreno vegetale sia accantonata in fase di scavo nelle aree previste in progetto, e venga reimpiegato in fase di recupero ambientale.
- 37.** Il terreno vegetale accantonato dovrà essere rimesso in sito, nel più breve tempo possibile secondo il cronoprogramma previsto, eventualmente integrato con materiale ammendante organico, con una potenza minima di 50 cm (misurata dopo assestamento).
- 38.** Nell'area a recupero naturalistico del lotto 1, sul piazzale dovrà essere irregolare ed a gruppi al fine di far assumere all'intervento di rimboschimento disposizione delle piante un aspetto naturaliforme. La distanza tra le piante dovrà essere al massimo di 4 m e dovranno utilizzarsi piante giovani che, pur essendo di minori dimensioni, hanno maggiori possibilità di sopravvivere al trapianto. Tali piante opportunamente fornite di reti di protezione contro eventuali danni da fauna dovranno essere munite di sostegno. Negli anni successivi all'impianto, andrà effettuata la sostituzione delle fallanze prevedendo un piano di monitoraggio dell'impianto di durata biennale. Inoltre sarebbe auspicabile, in accordo con il proprietario del fondo, realizzare sul margine orientale del lotto 2 una siepe multistrato di larghezza minima pari a 2 m.
- 39.** Al termine della coltivazione, il piazzale di cava del lotto 2 venga in parte riutilizzato ai fini agricoli e sia preparato per le successive semine o impianti (lavorazioni, ammendamenti, concimazioni, preparazione di buche per l'impianto ecc...); a tal fine siano ripristinate le funzionalità irrigue in tutta l'area come previsto in progetto.
- 40.** Vengano eseguiti tutti interventi di inerbimento e rimboschimento riportati nel progetto presentato, secondo le modalità nello stesso indicate.
- 41.** Tutte le piante dovranno essere messe a dimora seguendo le modalità di esecuzione previste in progetto e comunque secondo le buone norme della tecnica agronomica forestale.
- 42.** Negli interventi di recupero ambientale deve essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere.

43. Al termine della fase di recupero si dovrà garantire l'accesso all'area dalla viabilità principale ed armonizzare le aree a destinazione agricola in modo da evitare la formazione di zone intercluse.
44. I lavori di recupero devono essere realizzati rigorosamente secondo le fasi previste e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di cava.
45. Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
46. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per **2 anni** dalla scadenza dell'autorizzazione.
47. Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione.
48. In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.2 della l.r. n.69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa sia fissato in **Euro 1.734.000**, da integrarsi da parte del Comune con quanto previsto al **punto 2**. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al **punto b1** e **c1** delle prescrizioni generali.

## MONITORAGGI

49. Si ritiene necessario prevedere un unico piano di monitoraggio, concordato tra la Ditta titolare di autorizzazione estrattiva e condiviso dal Dipartimento ARPA territorialmente competente, dove vengano individuate le componenti ambientali che necessitano di monitoraggio al fine di confermare le previsioni fatte nel SIA e di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente.
50. Sia eseguita in corso d'opera una valutazione, presso i ricettori, del clima acustico derivante dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche, in assenza ed in presenza delle lavorazioni di coltivazione, fornendo indicazioni sulla quantità e tipologia dei mezzi impiegati e sulla classe acustica attuale o prevista presso i ricettori individuati, in modo da poter verificare il rispetto del livello differenziale e dei limiti acustici normativi di riferimento. I risultati del suddetto monitoraggio siano presentati, all'Amministrazione Comunale e al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva, della Provincia di Torino.
51. Durante lo svolgimento delle attività di cava, dovrà essere eseguita una serie di monitoraggi acustici atti a verificare la correttezza di quanto previsto nello studio di impatto acustico. In considerazione della tipologia di impatti attesa, le attività di monitoraggio per la componente rumore saranno effettuate in posizioni definite sulla base dei ricettori presenti nell'area. Il numero minimo di posizioni, la loro collocazione, le metodologie di misura, e la strumentazione adottata dovranno essere conformi alla normativa e concordate con ARPA Piemonte. Nel caso in cui dati rilevati durante il monitoraggio mostrassero un superamento dei livelli sonori massimi stabiliti, dovranno essere analizzati e proposti, nel più breve tempo possibile, gli ulteriori interventi di mitigazione tecnicamente fattibili. Nel caso in esame dovrà essere necessariamente eseguito un collaudo acustico del terrapieno costituito dal terreno agrario sul lotto 2, a ridosso del recettore sensibile limitrofo, denominato P1, una volta avviata l'attività di scavo, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità residue, individuare le modalità per una loro completa risoluzione. Poiché nel programma dei rilevamenti fonometrici di verifica si prevede genericamente il rilievo entro 6 mesi dall'inizio dell'attività, si chiede un'ulteriore verifica nel periodo di massimo disturbo del recettore P1, ovvero dopo la predisposizione del terrapieno e l'inizio dello scavo del lotto 2.
52. Comunicare ad Arpa Piemonte ed al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino il giorno in cui avverrà il rilievo in campo delle operazioni eseguite per il monitoraggio, almeno 15 giorni in anticipo (via e-mail a: [via.torino@arpa.piemonte.it](mailto:via.torino@arpa.piemonte.it)) e di trasmettere in formato elettronico ad Arpa Piemonte sempre all'indirizzo e-mail precedente le comunicazioni, le relazioni e i rapporti di prova.
53. Sia approntato (art.15.2 punto 14 del DPAE) un progetto annuale «di monitoraggio e taratura finalizzato al controllo ed alla verifica in opera delle previsioni dello studio idraulico» e (art.15.4 punto 5.8 del DPAE) «un aggiornamento e verifiche topografiche e batimetriche», estese ad un adeguato tratto del Torrente Pellice anche nell'intorno dell'area di cava. I monitoraggi dovranno essere estesi anche all'alveo attivo del corso

d'acqua e nelle aree golenali, ed essere effettuati almeno dopo ogni evento di piena significativo superiore alla piena ordinaria;

54. L'impresa dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri aerodisperse; a tal fine sarà necessario garantire:
- una costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non, entro 100 m da edifici o fabbricati;
  - una costante bagnatura delle aree interessate da movimentazione di terreno e dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere;
  - il recupero ambientale tempestivo delle aree non più soggette ad attività estrattiva.

## ADEMPIMENTI

55. Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente, un consuntivo delle opere di recupero ambientale attuate nell'anno precedente, la previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica; sia presentata inoltre una relazione in merito all'attività di riempimento: in particolare indicare il/i sito/i di provenienza, le caratteristiche e i quantitativi dei materiali conferiti.
56. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione la società esercente è tenuta ai sensi dell'art.18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato al Comune e Provincia.
57. La ditta istante è tenuta a presentare la documentazione di aggiornamento e verifica, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato "A2" costituente normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale;
58. All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98.
59. Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nel presente allegato.
60. La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di cui ai punti relativi agli adempimenti e monitoraggi, costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;
61. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale;

## ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA DEL CANTIERE

62. L'imprenditore, almeno **8 giorni** prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs n.



624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" (D.S.S.C.) da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio. Il D.S.S.C. deve essere inoltre presentato, prima dell'avvio delle relative attività, ogni qualvolta il titolare affidi ad imprese o a lavoratori autonomi lavori che prevedano l'interazione con le attività estrattive o anche solo lo stazionamento all'interno delle aree di cantiere.

63. All'esterno della cava deve essere apposto un cartello da cantiere resistente agli agenti atmosferici riportante le seguenti indicazioni: n° di autorizzazione dell'attività estrattiva; ragione sociale e sede legale della Ditta autorizzata alla coltivazione; ragione sociale e sede legale dell'eventuale Ditta appaltatrice; nome e numero di telefono del Direttore dei lavori e/o sorvegliante.

## PRESCRIZIONI GENERALI

La Conferenza ex l.r. 44/00 per tutte le cave autorizzate esprime infine il seguente parere:

- a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
- a.1. il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n.128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
  - a.2. siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. n.69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
  - a.3. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- b) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
- b.1. l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
  - b.2. è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
  - b.3. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - b.4. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;
- c) In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. n.69/1978:
- c.1. nei casi richiamati nel presente allegato si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data **due anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
  - c.2. negli altri casi si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di **tre anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o

reimpianto.

- d)** Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. n.69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.

- e)** Al fine di preservare gli infortuni sul lavoro che potrebbero derivare dallo scarico di materiali mediante mezzi d'opera nei laghi di cava per riempimenti o ricicli, si indica che uno dei metodi corretti ai fini della massima tutela della sicurezza dei lavoratori consiste nel depositare il materiale sul piazzale antistante il lago a debita distanza dal ciglio e procedere successivamente, mediante una pala meccanica, a spingerlo dentro il bacino.